

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 29/06/2021

FATTO

Con ricorso presentato in data 23.03.2021, la ricorrente, cointestataria di n. 2 BFP serie "Q/P", emessi in data 08.08.1989, riferisce di aver riscosso un importo inferiore rispetto a quello atteso e, rimasta insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo, chiede a questo Arbitro la condanna dell'intermediario al rimborso dei maggiori importi dovuti in conformità della tabella indicata sul retro dei buoni, con riferimento ai rendimenti maturati nel periodo ricompreso tra il 21° anno e il 30°. In particolare, chiede il pagamento dell'ulteriore importo complessivo pari ad € 69.473,12. Chiede inoltre il pagamento degli interessi legali maturati dal giorno del reclamo, delle spese di assistenza legale e delle spese di procedura. A sostegno della propria pretesa, la ricorrente rappresenta: i) di essere cointestataria di due BFP, appartenenti alla serie "Q/P", emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986; ii) che sul retro dei titoli sono apposti tre timbri con tassi di rendimento diversi tra loro; iii) che i timbri apposti sulla tabella originaria indicano i nuovi rendimenti fino al 20° anno dall'emissione; iv) che nulla dispongono con riferimento al periodo ricompreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale, pertanto, devono applicarsi le condizioni originariamente previste sui buoni.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo, in via preliminare: a) l'incompetenza temporale dell'Arbitro sul rilievo che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei buoni fruttiferi trova il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", riportandosi alla sentenza n. 3963/2019



delle SS.UU. della Cassazione, e che, pertanto, la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i redimenti previsti all'atto della sottoscrizione, avvenuta nel 1989, non potrebbe rientrare nella competenza temporale dell'Arbitro Bancario; b) l'incompetenza per materia dell'Arbitro, in quanto: 1) i titoli di risparmio, oggetto del ricorso, sono mezzi di raccolta del risparmio che viene effettuata dalla resistente per conto di un Ente pubblico e che, pertanto, la materia sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale in ordine alle quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB; 2) la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta, alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB, attività tra le quali non rientra il collocamento dei buoni fruttiferi. Nel merito, parte resistente, ritenendo la domanda della ricorrente infondata, deduce che: 3) le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. del 13.06.1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; 4) di aver applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. del 13.06.1986, apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo ai ricorrenti gli interessi stabiliti dal medesimo decreto; 5) parte ricorrente sarebbe consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q", come sarebbe consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, posto che i BFP sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; 6) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13.06.1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza in ordine al rendimento dei buoni. Sulla base di quanto sopra, l'intermediario chiede che venga dichiarata: a) in via preliminare, l'irricevibilità o, comunque, l'inammissibilità del ricorso; b) nel merito, il rigetto del ricorso poiché infondato. In sede di repliche, la ricorrente contesta quanto dedotto dalla controparte e insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di due BFP appartenenti alla serie "Q", emessi su modulistica della serie "O" modificata prima in "O/P" e poi in "Q/P", successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

Letti gli atti e visti i documenti, in via pregiudiziale, si rileva:

a) con riferimento all'eccezione di incompetenza temporale, che non ha alcuna rilevanza la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici del titolo, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportate sul medesimo, nonché i diritti della cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (cfr. Coll. Milano n. 478/14). Ciò in considerazione di quanto già precisato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5673/2013, il quale ha affermato il principio di diritto secondo cui l'accoglimento o meno dell'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, nei rapporti di durata, è determinato dal fatto che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero vizi genetici del rapporto giuridico, dove rileva la data della sua costituzione, o piuttosto momenti esecutivi, ossia l'interpretazione degli effetti del contratto, dove, invece, rileva la data della "contestazione". L'eccezione non può dunque essere accolta;



b) rispetto all'eccezione d'incompetenza per materia, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia, nella Sezione I, paragrafo 4, precisano che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" e definiscono quali "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF "le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B, gli istituti di pagamento.". Sulla base di quanto precisato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5676/2013, il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi va qualificato entro la fattispecie del contratto di deposito bancario, con la conseguenza che il collocamento dei buoni fruttiferi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 144/2001, attività queste sottoposte alla competenza dell'ABF. Anche questa eccezione non può dunque essere accolta;

Nel merito, si osserva che il contrasto delle condizioni economiche applicabili discende: 1) prima dalla previsione dell'art. 5 del D.M. Tesoro del 16.06.1984 e dalla conseguente legittimazione dell'intermediario all'utilizzo dei moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "O" anche per l'emissione dei successivi BFP serie "P". Il detto articolo dispone infatti: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "P", che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "O" emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie P/O", l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi; 2) dalla successiva previsione dell'art. 5 del D.M. 13.06.1986, sulla base del quale, anche in questo caso l'intermediario è stato legittimato ad utilizzare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie "P" anche per l'emissione di nuovi buoni fruttiferi della serie "Q". Il detto articolo dispone infatti che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1 luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

L'apposizione del timbro sul retro dei buoni e, precisamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, dimostra inequivocabilmente la sottoposizione del buono fruttifero per il detto periodo alle condizioni economiche di cui al timbro apposto.

Per il periodo successivo e quindi a partire dal ventunesimo anno, in conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione (SS. UU., 15.06.2007, n. 13979) e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 6142/2020) devono ritenersi prevalenti le condizioni economiche riportate sul retro del buono rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro.

Si consideri che la recente pronuncia n. 3963/2019 delle SS. UU. della Cassazione, riproponendo l'impostazione resa dalla medesima con la sentenza n. 13979/2007 cit. e ribadendo la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., ha affermato "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova



“ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”.

La Suprema Corte nulla, invece, ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all’emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo (cfr. Collegio Coordinamento, decisione n. 6142/2020).

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’Arbitro, le condizioni apposte sul titolo prevalgono sulla disciplina legale soltanto con riguardo ai buoni sottoscritti dopo l’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul buono. In tale ipotesi, infatti, sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi.

Posto quanto sopra, si deve precisare che l’art. 5 del D.M. 13.06.1986 non reca una norma imperativa suscettibile di sostituire, per il periodo successivo al 20° anno, il regolamento riportato sul BFP con la disciplina legale. Come è noto, la detta regolamentazione nulla dispone per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile la previsione relativa alla corresponsione dell’importo determinato per ogni bimestre successivo al 20° anno e fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo, corrispondente a quello originariamente indicato sul retro del buono relativo alla serie “P” (oppure “O”, come nel nostro caso), poi trasformato in “Q/P”.

In conformità alle decisioni dei Collegi, deve ritenersi dunque che l’apposizione del timbro sostituisce soltanto la regolamentazione degli interessi fino al 20° anno, con la conseguenza che alla ricorrente deve essere riconosciuto l’importo per ogni bimestre maturato successivamente al 20° anno e indicato nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampigliata sul retro del buono. L’equiparazione tra i buoni della serie “O” già trasformato in “O/P” (con rendimento del 15%) e quelli appartenenti alla categoria di più recente generazione contraddistinta con la lettera Q (con rendimento del 12%), può avere luogo solo se risultino apposti, a cura delle filiali, due timbri: il primo sulla parte anteriore con la dicitura “Serie Q/P”, il secondo sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.

Nei BFP prodotti agli atti, emessi sul modulo cartaceo della serie “O”, risultano apposti i due timbri sul fronte e sul retro relativi alla serie “P” e, sovrapposti a questi ultimi, altri due timbri sul fronte e sul retro relativi alla serie “Q/P”, con la conseguenza che devono ritenersi prevalenti le condizioni riportate dal timbro posto sul retro e relative alla serie “Q/P”, rispetto a quelle indicate nella chartula. Ciò, in accoglimento di quanto già statuito da codesto Collegio con la decisione n. 26410 del 17.12.2019, secondo cui “L’apposizione dei due timbri sul retro dei buoni e, specificamente, sulla parte recante l’indicazione degli importi dovuti in relazione ai primi venti anni, manifesta inequivocabilmente l’esclusione delle condizioni stampate sul retro e la sottoposizione del buono fruttifero alle condizioni economiche di cui al timbro apposto fino al ventesimo anno come serie Q/P. Tale esito è confermato anche dal fronte del titolo che reca la dicitura serie “Serie Q/P”.

Quanto detto, tuttavia, vale soltanto per i rendimenti sino al 20° anno, in quanto sono gli unici rendimenti riportati da tutte e due le stampigliature apposte sul retro relative alla serie “P” e “Q” (cfr. ex multis Coll. Napoli, decisione n. 11554/20 e n. 6142/18). Per il periodo successivo al 20° anno, in conformità al consolidato orientamento dei Collegi, invece, devono ritenersi applicabili i rendimenti previsti dalla tabella in origine stampigliata sul titolo serie “O”. Pertanto, per i bimestri compresi nel periodo intercorso tra il 21° e il 30° anno, vale quanto indicato nella stampigliatura originaria riportata nei titoli in esame (cfr.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Napoli, decisioni nn. 5037/2021, 21184/2020 e 2139/2019; Collegio di Torino, decisione n. 12219/18; Collegio di Bari, decisione n. 7783/18), come confermato anche recentemente dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 91/2020.

Con riferimento all'applicazione della ritenuta fiscale ai rendimenti, si rileva che, nonostante sui buoni della serie "Q/P" non vi sia riferimento alle trattenute fiscali, per la liquidazione dei rendimenti dal 1° al 20° anno - in applicazione dell'art. 7 del D.M. 23.06.1997 secondo cui gli interessi che maturano annualmente sui BF emessi dal 21.09.1986 al 31.12.1996 (appartenenti alla serie Q, R, S) devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale del 12,50% - la resistente applica la ritenuta annualmente. Allo stesso modo, alla luce dell'orientamento prevalente dei Collegi, anche i rendimenti relativi agli ultimi dieci anni (liquidati nella misura fissa indicata sul titolo in regime di capitalizzazione semplice) devono essere computati al netto della ritenuta fiscale (Collegio di Coordinamento decisione n. 6142/2020).

Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza "che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione".

In merito alla richiesta della ricorrente del rimborso delle spese legali, è orientamento di questo Collegio (cfr. Collegio di Napoli decisioni n. 22916/2020 e 3498/2012) che, laddove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione, in caso di accoglimento del ricorso che si concluda con l'accertamento di un diritto risarcitorio, non già quale autonoma voce di rimborso non prevista dal regolamento ABF, bensì quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio liquida equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali. Dispone altresì il rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO